SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 12**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1990.

Autorizzazione alla gestione di reti internazionali di telecomunicazioni e relative tariffe.

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1991.

Determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione dei servizi internazionali di telecomunicazioni.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1991.

Tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti analogici nazionali (CDA).

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1991.

Tariffe per il servizio telefonico europeo.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1991.

Tariffe per il servizio telefonico extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1991.

Tariffe per il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (ITAPAC) a regime europeo ed extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1991.

Tariffe per il servizio telegrafico europeo.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1991.

Tariffe per il servizio telegrafico extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1991.

Tariffe per il servizio telex europeo.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1991.

Tariffe per il servizio telex extraeuropeo.

Da 91A0139 a 91A0151

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1991.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1990 e delle ritenute d'acconto operate, nonché per l'utilizzazione quale dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti possessori anche di redditi di fabbricati (mod. 101-Integrato).

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1991.

Approvazione del modello 102 per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1990 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1990 soggette a tassazione separata e delle relative ritenute d'acconto operate.

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1991.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1990, nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 201).

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1991.

Approvazione dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A1, 740/S, 740/T e 740/W nonché aggiuntivi 740/A, 740/B e 740/P concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1991.

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1991.

Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C-H-I, 750/D-D1-E, 750/F-G e 750/N-P-W, nonché il prospetto relativo alle operazioni di fusione concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1991 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate.

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1991.

Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F, 760/G-H-I-L, 760/N-O-P-W e 760/R, nonché il prospetto relativo alle operazioni di fusione concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1991 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1991.

Approvazione dei modelli 770 base comprendente anche i quadri I e L, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/F, 770/F-1, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770-bis e 770-ter, concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1991.

Da 91A0217 a 91A0223

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre 1990-15 dicembre 1990 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

90A5573

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1991, n. 7.

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una modifica delle disposizioni penali del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, attesa l'improcrastinabilità di un immediato intervento di razionalizzazione e armonizzazione del sistema penale tributario in particolare per ciò che attiene alle più lievi fattispecie criminose, anche in funzione di una riduzione di lavoro degli uffici giudiziari rispetto a fattispecie per le quali appare esorbitante il ricorso alla sanzione penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dai seguenti:

«Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni. In tali casi non è ammessa l'oblazione di cui all'articolo 162-*bis* del codice penale anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 69 del medesimo codice.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma, ed in quello previsto nel quarto comma, non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nell'ultimo comma del presente articolo;

b) i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nelle relative dichiarazioni e sia versata l'imposta globalmente dovuta;

c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

d) le annotazioni, effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo d'imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.».

Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non regolarmente numerate e non vidimate, nonché quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute.».

Art. 3.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. È punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni chiunque, in qualità di sostituto d'imposta, al di fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali è obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo d'imposta superiore a lire cinquanta milioni.

3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare complessivo superiore a lire venti milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.».

Art. 4.

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 5.

1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni.

Art. 6.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva per un importo complessivo superiore a lire cinquanta milioni utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero.

2. Se i fatti previsti nelle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni.».

Art. 7.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e agli articoli 1, ultimo comma, 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificati dagli articoli 2 e 3, si applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che per i periodi d'imposta ai quali le violazioni si riferiscono si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'articolo 8.

Art. 8.

1. Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono, della somma di lire un milione, che deve essere versata entro il 31 luglio 1991 contestualmente alla presentazione di apposita istanza ovvero, a richiesta dell'interessato, in quattro rate di uguale importo scadenti nei mesi di luglio e ottobre degli anni 1991 e 1992. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento. L'istanza deve essere presentata, da chiunque vi abbia interesse, entro il 31 luglio 1991 all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile 1991; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari. Il presente articolo non si applica alle predette violazioni allorché le stesse siano altresì previste come reato da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, ultimo comma,

e 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1990 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1990, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

3. Il versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 deve essere eseguito a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal medesimo comma. In caso di mancato o insufficiente versamento l'ufficio provvede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi in ragione del 10 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie relativi alle violazioni previste nel presente articolo, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

5. Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente e ritardato pagamento.

6. I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del versamento rateale.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

91G0028

DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1991, n. 8.

Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, in ragione del grave fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, nuove disposizioni per prevenire e reprimere i relativi fatti criminosi, nonché tutelare le persone che collaborano con la giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

Art. 1.

1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai

parenti e affini conviventi. Il pubblico ministero può altresì richiedere ed il giudice può disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone quando vi è fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima.

2. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. Il sequestro dei beni di cui al comma 1 è revocato quando risulta cessata la permanenza del reato.

3. Il sequestro dei beni non comporta limitazioni ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessità o quando ne sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero, può autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al sequestro.

4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, si adopera con qualsiasi mezzo al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima.

5. I beni utilizzati per il fine indicato nel comma 4 sono in ogni caso confiscati e i negozi giuridici posti in essere allo stesso fine sono nulli.

Art. 2.

1. Chiunque stipula contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, di sequestro di persona a scopo di estorsione è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli.

Art. 3.

1. Chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato, omette o ritarda di riferirne all'autorità di cui all'articolo 361 del codice penale è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Non è punibile chi ha posto in essere le condotte indicate al comma 1 in favore del prossimo congiunto.

Art. 4.

1. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che la sostituzione o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale siano avvenuti attraverso operazioni bancarie, ne dà comunicazione al Governatore della Banca d'Italia per gli atti di sua competenza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto di ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini.

2. Il Governatore dà comunicazione all'autorità giudiziaria delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.

Art. 5.

1. Per i delitti di sequestro di persona le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dal comma quarto dell'articolo 289-*bis* e dai commi quarto e quinto dell'articolo 630 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti previste dall'articolo 630, comma secondo, dell'articolo 289-*bis*, comma secondo, dall'articolo 61, n. 4 e n. 5 quando il fatto è stato commesso in danno di minore ovvero di persona che si trova in condizioni di salute gravi o ha oltrepassato i sessantacinque anni di età, nonché dal citato articolo 61, n. 8 e n. 11, del codice penale. Le eventuali diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 6.

1. Nei casi di cui al comma quarto dell'articolo 289-*bis* e ai commi quarto e quinto dell'articolo 630 del codice penale, se il contributo fornito dal concorrente del reato dissociatosi dagli altri è di eccezionale rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata, le pene ivi previste possono essere ulteriormente diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art. 7.

1. Quando è necesario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero può richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate di pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.

2. L'autorizzazione a disporre di beni, denaro o altra utilità può essere comunque richiesta dal pubblico ministero per i sequestri di persona a scopo di estorsione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

Art. 8.

1. I servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ai quali sono attribuiti i compiti di collegamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata, assicurano altresì il collegamento interforze delle attività relative alla prevenzione e repressione dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione.

2. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria concernenti delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione sono costituiti appositi nuclei interforze, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5.

Capo II

NUOVE NORME PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 9.

1. Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, possono essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità, provvedendo, ove necessario, all'assistenza secondo le disposizioni del presente capo.

2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti e di coloro che convivono con le persone di cui al comma 1.

Art. 10.

1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme già in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumità dei soggetti elencati nell'articolo 9 e questi abbiano fornito o possano fornire elementi determinanti per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, può essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da un magistrato e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonché i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalità di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 11.

1. L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 10, su proposta motivata dell'Alto commissario o del prefetto, previo parere favorevole del competente procuratore della Repubblica. In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro.

2. La proposta deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravità e l'attualità del pericolo cui le persone sono o possono essere esposte per effetto della loro scelta di collaborare con la giustizia. Nella proposta devono altresì essere elencate le eventuali misure di tutela già adottate o fatte adottare, nonché i motivi per i quali le stesse sono da ritenersi non adeguate alle esigenze.

3. Il parere del procuratore della Repubblica deve fare riferimento specifico all'importanza del contributo offerto o che può essere offerto dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale.

Art. 12.

1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.

2. Lo speciale programma di protezione è sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;

b) rendere le dichiarazioni e compiere le attività e gli atti in relazione ai quali il programma è stato adottato;

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte.

Art. 13.

1. Lo speciale programma di protezione può comprendere il trasferimento delle persone di cui all'articolo 9 in comuni diversi da quelli di residenza o in luoghi protetti e le misure necessarie per garantirne la riservatezza, secondo le modalità stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria, con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 10.

2. Ai soli fini di cui al comma 1 può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di un documento di copertura. L'uso del documento fuori dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

3. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto esaminato o interrogato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, anche ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

4. Per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica può autorizzare la polizia giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e con le medesime finalità, l'autorizzazione può essere disposta dal giudice quando ritiene di applicare la custodia cautelare.

Art. 14.

1. All'attuazione dello speciale programma di protezione provvede il servizio centrale di protezione appositamente istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.

2. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma, in relazione a fatti concernenti la criminalità mafiosa, sia stata formulata dall'Alto commissario, l'attuazione è affidata ad apposito nucleo posto alle sue dirette dipendenze.

Art. 15.

1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra misura risulti non adeguata, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere autorizzato, su richiesta degli interessati, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

Art. 16.

1. Il controllo sull'applicazione del presente capo è esercitato dal comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche da attuarsi garantendo comunque la riservatezza dei dati concernenti l'identità delle persone ammesse allo speciale programma di protezione.

Art. 17.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente capo, valutato in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ulteriori misure contro la criminalità organizzata».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica «Sicurezza pubblica» e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica «Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso».

4. Gli interventi finanziari di cui al presente capo sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima.

Art. 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

91G0027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1990, n. 434.

Regolamento di attuazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 novembre 1989, n. 368, con la quale è stato istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero;

Considerata la necessità di emanare norme di attuazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 della citata legge n. 368 del 1989;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel presente regolamento, il termine «legge» si riferisce alla legge 6 novembre 1989, n. 368, con la quale è stato istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), mentre con il termine «tabella» si intende la tabella allegata alla stessa legge, nella quale figura la lista dei Paesi ed il numero dei componenti del consiglio assegnati a ciascuno di essi.

Art. 2.

1. Il consiglio e il comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti.

2. Per la validità delle riunioni del comitato di presidenza è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 3.

1. Sono eletti vice presidenti del comitato di presidenza il membro rappresentante delle comunità all'estero e il membro di nomina governativa che nella relativa votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

2. Sono eletti membri del medesimo comitato i sei membri rappresentanti delle comunità all'estero ed i quattro membri di nomina governativa che nella relativa votazione abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

3. In caso di parità, prevale il candidato più anziano per età.

Art. 4.

1. Le riunioni del consiglio e del comitato di presidenza si tengono presso il Ministero degli affari esteri.

2. Le riunioni del consiglio vengono convocate dal presidente, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge, direttamente con lettera raccomandata per i membri residenti in Italia e tramite le rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all'estero.

3. Le riunioni del comitato di presidenza diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, sono convocate dal presidente con preavviso di almeno dieci giorni, ferme restando le modalità di cui al comma 2.

4. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

Art. 5.

1. Ai fini della nomina dei ventinove membri di designazione governativa, secondo l'art. 4, comma 5, della legge, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato delegato ai problemi della comunità italiana all'estero invita, con lettera raccomandata, nei trenta giorni che seguono l'insediamento dei comitati degli italiani all'estero nei Paesi dove questi sono costituiti, gli enti interessati a proporre, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, le designazioni di loro competenza. Nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei ventinove membri con proprio decreto cumulativo.

2. Con la medesima procedura, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario richiede la designazione dei rappresentanti ed esperti previsti dall'art. 6, comma 1, lettere *c), d), e), f), g)* ed *h)*, della legge.

Art. 6.

1. Le riunioni presso le rappresentanze diplomatiche nel Paese di residenza dei membri del consiglio eletti ell'estero, di cui all'art. 11, comma 2, della legge, sono convocate, d'intesa con i predetti membri, dal capo della rappresentanza diplomatica, anche per via telegrafica quando vi siano ragioni d'urgenza. A tali riunioni partecipa lo stesso capo della rappresentanza diplomatica o un funzionario della carriera diplomatica da questi delegato.

Art. 7.

1. Le associazioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge, i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'assemblea, devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni.

2. A ciascuna associazione spetta, di norma, designare un proprio rappresentante nell'assemblea. Qualora il numero dei posti disponibili per i rappresentanti delle associazioni non corrisponda al numero delle stesse, si applicano i commi 3 e 4.

3. Qualora le associazioni siano in numero superiore ai posti disponibili per le stesse in assemblea, le associazioni operanti nel Paese designano i propri rappresentanti all'assemblea. Qualora nel termine di trenta giorni dalla richiesta le designazioni non siano effettuate, la rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di consultazione, condotte dall'autorità consolare in ordine al livello di rappresentatività, alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attività svolta dalle associazioni, stabilisce quali associazioni sono chiamate a designare i loro rappresentanti nell'assemblea.

4. Qualora le associazioni operanti nel Paese siano in numero inferiore ai posti disponibili in assemblea per le stesse, le associazioni, dopo avere designato un proprio rappresentante secondo quanto previsto dal comma 2, procedono a designare i restanti rappresentanti, d'accordo tra di loro. Qualora nel termine di trenta giorni dalla richiesta le designazioni non siano effettuate, la rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di consultazione condotte dall'autorità consolare in ordine al livello di rappresentatività, alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attività delle associazioni, stabilisce quali associazioni sono chiamate a designare i restanti rappresentanti nell'assemblea.

5. Con riferimento ai gruppi di Paesi, cui è assegnato un solo rappresentante nel consiglio, le associazioni operanti in ciascun Paese del gruppo provvedono a designare, alle rispettive rappresentanze diplomatiche, un uguale numero di rappresentanti, secondo le procedure previste dai commi precedenti.

Art. 8.

1. L'assemblea, di cui all'art. 13 della legge, si riunisce entro un termine di tre mesi dall'insediamento dei comitati degli italiani all'estero ed è convocata dal capo della rappresentanza diplomatica con un preavviso di almeno venti giorni.

2. L'assemblea si riunisce presso la rappresentanza diplomatica o in altro locale da questa reperito. La rappresentanza diplomatica provvede alla predisposizione delle schede, delle urne e del materiale necessario al voto.

3. Dopo l'apertura della riunione, l'assemblea elegge un ufficio di presidenza composto da un presidente, due vicè presidenti e due segretari, che procede alle operazioni di voto, effettua lo scrutinio e ne proclama il risultato.

4. Con riferimento ai gruppi dei Paesi cui è assegnato un solo rappresentante al consiglio, l'assemblea si riunisce a rotazione, secondo la procedura sopra descritta, in ciascuno di loro; compete alla rispettiva rappresentanza diplomatica, in coordinamento con le altre rappresentanze interessate, lo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti.

Art. 9.

1. L'assemblea elegge i propri rappresentanti al consiglio, in modo che, nel caso in cui i membri da eleggere siano in numero superiore a uno, tra gli eletti ve ne sia uno e non più della metà non in possesso della cittadinanza italiana, purché figlio discendente da cittadini italiani, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della legge.

2. Ciascun componente dell'assemblea può scrivere sulla propria scheda un numero di nomi pari a quello dei membri del consiglio da eleggere.

3. Nel caso in cui tale numero sia superiore ad uno, l'elettore esprime il suo voto a favore di persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani, in proporzione non superiore alla metà dei membri da eleggere.

4. Entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati, copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio viene trasmessa, tramite la rappresentanza diplomatica, alla segreteria del consiglio.

Art. 10.

1. Nei Paesi in cui non sono stati costituiti i comitati degli italiani all'estero, la rappresentanza diplomatica, entro un mese dall'insediamento dei comitati nei Paesi dove questi sono costituiti, indirizza alle associazioni di cui all'art. 14 della legge la richiesta di proporre i nominativi dei candidati al consiglio nel numero previsto dalla legge stessa. Le predette associazioni formulano la propria proposta d'accordo tra di loro entro un termine di trenta giorni da tale richiesta.

2. Il capo della rappresentanza diplomatica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta proposta, provvede alla scelta definitiva dei membri chiamati a rappresentare il Paese nel consiglio, ai sensi dell'art. 14 della legge, avvalendosi, tra gli altri, dei seguenti criteri:

a) rappresentatività sia delle associazioni che dei candidati indicati;

b) attività dai candidati svolta in passato a beneficio della collettività italiana;

c) disponibilità di candidati o ad assumere i compiti derivanti dall'essere membro del consiglio.

3. Qualora la proposta delle associazioni non sia effettuata, la rappresentanza diplomatica, avvalendosi dei criteri sopraelencati, provvede direttamente alla scelta e alla nomina dei membri che rappresentano il Paese nel consiglio, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1991
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 368/1989 è il seguente:

«Art. 17. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalità e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei ventinove membri di cui all'articolo 4, comma 5.

2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri».

Nota all'art. 4:

— Il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 368/1989 prevede che: «Il CGIE è convocato dal presidente in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni».

Note all'art. 5:

— Il comma 5 dell'art. 4 della legge n. 368/1989 così recita:

«5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) dieci dalle organizzazioni nazionali che operano nel settore dell'emigrazione;

b) sette dai partiti politici presenti in Parlamento;

c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori frontalieri».

— Il testo del comma 1, lettere *c), d), e), f), g)* ed *h)*, dell'art. 6 della medesima legge n. 368/1989 è il seguente:

«1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

(omissis);

c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) un esperto designato dalla RAI-TV;

g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

Nota all'art. 6:

— Il comma 2 dell'art. 11 della legge n. 368/1989 prevede che: «Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'intero art. 13 della legge n. 368/1989 si veda in nota all'art. 8.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 368/1989 è il seguente:

«Art. 13. — 1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COEMIT regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COEMIT per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.

2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario».

Nota all'art. 9:

— Il comma 4 dell'art. 4 della legge n. 368/1989 prevede che: «Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, sono rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 368/1989 è il seguente:

«Art. 14. — 1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COEMIT, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 4».

— Per il testo del comma 4 dell'art. 4 della medesima legge si veda in nota all'art. 9.

91G0012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1991.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 2 e 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di adottare un atto di indirizzo e coordinamento come previsto dall'art 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, per dettare i criteri informativi sull'organizzazione degli uffici regionali di statistica, tenuto conto che in tale senso è intervenuta intesa con i rappresentanti delle regioni;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1990, adottata su proposta del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Uffici di statistica delle regioni

1. Gli uffici di statistica delle regioni costituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono parte integrante del Sistema statistico nazionale. Essi sono l'unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive regioni.

2. Gli uffici di statistica delle regioni esercitano i compiti loro assegnati nell'ambito del programma statistico nazionale adottato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989. Di essi si può avvalere l'ISTAT per le rilevazioni statistiche interessanti le materie di attribuzione regionale.

3. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, gli uffici di statistica delle regioni operano in stretto collegamento funzionale con l'ISTAT e si attengono agli atti di indirizzo emanati ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

Art. 2.

Programma statistico nazionale

1. Per quanto concerne le rilevazioni di interesse delle regioni, il programma statistico nazionale è adottato sentita la Conferenza permanente di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Ciascuna regione, attraverso il proprio ufficio di statistica, fa pervenire all'ISTAT il programma delle rilevazioni statistiche di suo interesse, affinché possa essere preso in considerazione per l'inserimento nel programma statistico nazionale, predisposto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

3. Il programma delle rilevazioni statistiche di interesse della regione è adottato ogni anno, entro il 31 marzo, dal consiglio regionale o dall'organo competente secondo il rispettivo ordinamento.

Art. 3.

Organizzazione degli uffici di statistica delle regioni

1. Gli uffici di statistica delle regioni sono organizzati con legge od altra fonte regionale idonea secondo il rispettivo ordinamento, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) l'ufficio di statistica è unico ed è posto, nell'ambito organizzativo della presidenza della giunta regionale, alle dirette dipendenze del presidente della giunta regionale. Necessità organizzative e funzionali possono consentire la costituzione di sezioni operative distaccate dell'ufficio di statistica, da questo dipendenti, presso singole strutture dell'organizzazione regionale;

b) agli uffici di statistica deve essere assicurata, nell'ambito dell'organizzazione regionale, autonomia organizzativa, tecnica e finanziaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi di bilancio a gestione separata;

c) all'ufficio di statistica è preposto un funzionario dell'amministrazione regionale, nominato dal presidente della giunta regionale, dotato di particolare e segnalata competenza nel campo statistico-informatico e, laddove possibile, scelto tenendo conto dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748. Gli addetti all'ufficio di statistica sono preferibilmente scelti tra i laureati e i diplomati in scienze statistiche, economiche ed affini. Per la formazione dei quadri direttivi degli uffici di statistica le regioni possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle strutture dell'ISTAT;

d) l'attrezzatura minima telefonica, informatica e telematica di ciascun ufficio di statistica sarà determinata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 322 del 1989. L'ufficio è collegato in rete T.D. all'ISTAT per la trasmissione di dati e informazioni, anche al fine dell'utilizzo da parte dell'ufficio stesso delle banche dati dell'ISTAT;

e) l'ufficio di statistica ha un numero di addetti determinato dall'amministrazione regionale in relazione alle dimensioni dell'attività assegnata all'ufficio stesso ed è, di massima, articolato in sezioni secondo le diverse materie di competenza, definite anche sulla base di atti di indirizzo del comitato di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

Art. 4.

Rilevazioni statistiche di interesse nazionale

1. Tutti i prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dall'ufficio di statistica della regione nell'ambito del programma statistico nazionale, una volta vagliati nella loro attendibilità dal responsabile dell'ufficio stesso, devono essere inviati all'ISTAT, nelle forme e con le modalità che saranno fissate dal comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989, perché possano essere diffusi al pubblico secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.

2. I prodotti statistici di cui al comma 1 possono essere pubblicati come dati statistici ufficiali nel bollettino o altra pubblicazione statistica della regione, recando nel frontespizio la dizione SISTEMA STATISTICO NAZIONALE accanto alla denominazione della regione.

Art. 5.

Rilevazioni statistiche di interesse regionale

1. I prodotti statistici ufficiali dell'ufficio di statistica della regione costituiscono patrimonio conoscitivo della regione e principale fonte informativa della stessa.

2. L'ufficio di statistica della regione effettua anche rilevazioni statistiche ed altre indagini di interesse statistico disposte dalla regione come supporto conoscitivo della propria azione di governo. Nell'esercizio di tali compiti l'ufficio si adegua alle metodologie di rilevazione e trattamento dati, alle classificazioni e nomenclature fissate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 322 del 1989.

3. Le rilevazioni di cui al comma 2 devono essere comunicate all'ISTAT, che può autorizzare la regione ad avvalersi, per le rilevazioni stesse, anche di altri uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale, previa intesa con l'amministrazione interessata.

4. La diffusione, come dati statistici ufficiali, dei prodotti delle rilevazioni di cui al comma 2 può essere assentita, su richiesta del presidente della giunta regionale, dal responsabile dell'ufficio di statistica della regione, che deve previamente vagliarne l'attendibilità. In mancanza di tale assenso i prodotti stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati conoscitivi.

5. L'affidamento da parte della regione di singole rilevazioni statistiche ad organizzazioni esterne potrà avere luogo, previa comunicazione all'ISTAT, in casi del tutto eccezionali e nella oggettiva impossibilità da parte dell'ufficio di statistica di provvedere nei dovuti tempi alla rilevazione richiesta, anche in considerazione dell'assoluta specialità dell'oggetto. I prodotti di queste rilevazioni non possono essere diffusi come dati statistici ufficiali.

6. L'utilizzazione da parte della regione di dati statistici provvisori, elaborati dall'ufficio di statistica, può essere consentita in via eccezionale dal responsabile dell'ufficio di statistica. Tali dati non sono considerati a nessun effetto dati statistici ufficiali e non possono essere diffusi all'esterno come dati conoscitivi.

Art. 6.

Circolazione dei dati statistici

1. I dati raccolti dall'ufficio di statistica della regione non possono essere esternati se non con i limiti imposti dalla disciplina del segreto statistico di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

2. I dati individuali, raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche disposte dall'ISTAT e comprese nel programma statistico nazionale, devono essere sollecitamente trasmessi all'ISTAT.

3. I dati individuali, raccolti nell'ambito di rilevazioni di interesse regionale o comunque disposte dalla regione, sono trasmessi all'ISTAT, su richiesta del Presidente dell'ISTAT, ove sia necessario per altre rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale.

4. L'ufficio di statistica della regione può chiedere all'ISTAT la trasmissione di dati individuali in possesso dell'Istituto e concernenti il proprio ambito demografico e territoriale, se necessari al fine della propria attività istituzionale. Il presidente dell'ISTAT valuta la richiesta tenendo conto delle necessità espresse dall'ufficio di statistica della regione e delle esigenze di riservatezza imposte dalla disciplina del segreto statistico.

Roma, 10 gennaio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
MACCANICO

91A0179

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 1991.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1990 recante deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216;

Vista anche l'istanza presentata dalla Kuwait Oil italiana S.p.a. tendente ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 271/1990 nella quale, tra l'altro, si afferma che l'operazione per cui viene richiesta la deroga costituisce un sostanziale miglioramento del patrimonio della Kuwait Oil italiana S.p.a.;

Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. In deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, la società Kuwait Oil italiana S.p.a. è autorizzata a completare le procedure per realizzare l'aumento di capitale a lire 30 miliardi, nonché la successiva vendita delle azioni della Mobil Oil italiana S.p.a., di cui la Kuwait Oil italiana è proprietaria, alla Mobil Finance International Inc. - USA.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

91A0224

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 6 dicembre 1990.

Estensione di funzioni ai titolari degli uffici consolari di 2ª categoria con sede in Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Colombia, Cile, Francia, Repubblica federale di Germania, Gran Bretagna, Grecia, Messico, Paesi Bassi, Perù, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Uruguay e Venezuela.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Considerato che la legge 5 luglio 1990, n. 172, che ha modificato e integrato la legge 8 maggio 1985, n. 205, consente ai cittadini aventi diritto a partecipare all'elezione dei comitati degli italiani all'estero di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla stessa legge, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerata l'opportunità di conferire ai titolari degli uffici consolari di 2ª categoria, con sede nei Paesi in cui è prevista l'indizione delle elezioni, il potere di ricevere ed autenticare le predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 15 del 1968;

Vista la legge 17 gennaio 1990, n. 5, relativa al «Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana»;

Visti gli articoli 45, 47 ultimo comma, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante le disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

I titolari degli uffici consolari di 2ª categoria con sede in Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Colombia, Cile, Francia, Repubblica federale di Germania, Gran Bretagna, Grecia, Messico, Paesi Bassi, Perù, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Uruguay e Venezuela (Paesi in cui verranno indette le elezioni dei comitati degli italiani all'estero) sono abilitati ad esercitare le funzioni previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni loro sottoposte ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 5 luglio 1990, n. 172.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1990

Il Ministro: DE MICHELIS

91A0194

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Impresa edile Ghielmetti - Società cooperativa a r.l.», in Ronago, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 8 ottobre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Impresa edile Ghielmetti - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Ronago (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Impresa edile Ghielmetti Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ronago (Como), costituita per rogito notaio dott. Achille Cornelio in data 31 marzo 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Valletta dott. Raffaele, via Cappuccini, 14, Milano;
Garavaglia avv. Piero, via Cernaia, 2, Milano;
Baiocchini Roberto, via Sannio, 79, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0182

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 1990.

Modalità e termini per l'affidamento ai nuovi concessionari da parte dei cessati esattori costituiti in forma societaria della riscossione dei residui di gestione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657;

Visto l'art. 116 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1989, con il quale sono state stabilite le modalità e i termini per l'affidamento ai nuovi concessionari, da parte dei cessati esattori, della riscossione dei suddetti residui;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio con il quale le modalità e i termini suddetti sono stati integrati;

Considerato che occorre disciplinare la situazione determinatesi con riguardo alle cessate esattorie per le quali il titolare è risultato privo della legittimazione alla dichiarazione di cui all'art. 116, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Decreta:

Articolo unico

La limitazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 1990 non si applica al versamento da parte dei concessionari ai cessati esattori costituiti in forma societaria qualora dette società abbiano avuto come esclusivo oggetto sociale la gestione delle esattorie e siano state poste in liquidazione.

Nei casi previsti dal comma precedente, il versamento delle partite comprese negli elenchi dei residui di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 1989, purché risultino effettivamente anticipate dai cessati esattori, è effettuato in due rate uguali decorrenti dalla scadenza della prima rata successiva alla data di pubblicazione del presente decreto, secondo le disposizioni previste dall'art. 8 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1989.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

91A0195

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 8 gennaio 1991.

Proroga del termine per la stipula di atti di concessione per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per le regioni Campania e Toscana.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988 n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Visti i propri decreti in data 26 luglio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1990 con cui sono stati approvati i progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per le regioni Campania e Toscana;

Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della citata legge 30 dicembre 1988, n. 556, le regioni sono tenute a stipulare gli atti di concessione aventi ad oggetto la realizzazione di progetti approvati, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dei progetti;

Considerato che le regioni Campania e Toscana hanno fatto presente l'impossibilità di procedere agli adempimenti di cui sopra a causa di insorte difficoltà amministrative anche in considerazione della pausa che si verificherà nelle ormai prossime festività natalizie;

Ritenuto che le motivazioni addotte dalle due regioni appaiono meritevoli di considerazione in quanto il termine di cui al richiamato art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1988 n. 556, non appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione, alla luce dei motivi sopracitati;

Ritenuto che nella situazione così delineatasi non esistono le condizioni per esercitare legittimamente la facoltà di revoca dei finanziamenti già concessi;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

Decreta:

Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, le regioni Campania e Toscana provvederanno alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di scadenza dei termini indicati nei due decreti citati nelle premesse.

Roma, 8 gennaio 1991

Il Ministro: TOGNOLI

91A0183

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 dicembre 1990.

Dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori concernenti collegamenti telefonici da realizzare con il XXIV lotto.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato:

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 «Provvedimenti a favore dei territori montani» modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto l'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 220, relativo all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani;

Visto che è stato messo a punto un programma di opere che prevede la realizzazione di collegamenti telefonici per n. 58 località (XXIV lotto);

Visto, in particolare, il progetto relativo alle opere di cui sopra, redatto in data 15 ottobre 1990 per l'importo complessivo di L. 2.737.000.000, IVA compresa;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore tecnico PTA nella 203ª adunanza della sua seconda sezione in data 9 novembre 1990 e dal consiglio di amministrazione nella 1820ª adunanza in data 13 novembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il progetto in data 15 ottobre 1990 relativo alla realizzazione di n. 58 collegamenti telefonici (XXIV lotto) nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani, per un importo globale di L. 2.737.000.000, di cui L. 2.300.000.000 per le opere e L. 437.000.000 per IVA.

Art. 2.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relativi ai collegamenti telefonici di cui al precedente art. 1, interessanti le località ed i comuni indicati nell'elenco allegato al presente decreto.

I lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1990

Il Ministro: MAMMÌ

---

§ 2 - ELENCO NOMINATIVO DELLE LOCALITÀ

COLLEGAMENTI TELEFONICI

Regione Piemonte

Località	Comune	Provincia
Rif. Vaccarone	Giaglione	Torino
Rif. Il Truc	Mompantero	Torino
Rif. Alpe Vallè	Rima S. Giuseppe	Vercelli
Rif. Alpe Massero	Carcoforo	Vercelli

Regione Valle d'Aosta

Località	Comune	Provincia
Rif. Aosta	Bionaz	Aosta
Rif. Guide D'Ayas	Ayas	Aosta

Regione Lombardia

Località	Comune	Provincia
Rif. Carisole	Carona	Bergamo
Rif. F.lli Longo	Carona	Bergamo
Rif. Del Grande-Camerini	Chiesa in Valmalenco	Sondrio
Rif. A. Omio	Val Masino	Sondrio
Rif. Val di Togno	Sprianà	Sondrio
Rif. S. Fermo	Borno	Brescia
Rif. A. Bozzi	Ponte di Legno	Brescia
Rif. Galbiga	Lenno	Como
Rif. Boffalora	Ossuccio	Como

Regione Veneto

Località	Comune	Provincia
Rif. Padon	Rocca Pietore	Belluno
Rif. Montefalcone	Recoaro Terme	Vicenza

Regione Trentino-Alto Adige

Località	Comune	Provincia
Rif. Biasi al Bicchiere	Racines	Bolzano
Rif. Munt de Sennes	Marebbe	Bolzano
Rif. Re Alberto Primo	Tires	Bolzano
Rif. Picco della Croce	Val di Vizze	Bolzano
Rif. Venna della Gerla	Val di Vizze	Bolzano
Rif. Lago Malghette	Pinzolo	Trento
Rif. Sette Selle	Palù del Fersina	Trento
Rif. Solander	Commezzadura	Trento
Rif. Gorck Val San Valentino	Villa Rendena	Trento
Rif. Monte Lefre	Ivano-Fracena	Trento
Rif. Trivena	Breguzzo	Trento
Rif. Passo San Nicolò	Pozza di Fassa	Trento
Rif. Monte Mezza	Cinte Tesino	Trento
Rif. G. Tonini	Baselga di Pinè	Trento

Regione Friuli-Venezia Giulia

Località	Comune	Provincia
Rif. Pussa	Claut	Pordenone

Regione Lazio

Località	Comune	Provincia
Prati Renari o Sassarenari	S. Lorenzo Nuovo	Viterbo
Prato della Corte	Rocca S. Stefano	Roma

Regione Campania

Località	Comune	Provincia
Serra Verdito	Montefalcone Val Fortore	Benevento
Mela	Volturara Irpina	Avellino

Regione Basilicata

Località	Comune	Provincia
S. Maria d'Irsi	Irsina	Matera

Regione Calabria

Località	Comune	Provincia
Varrise	Acri	Cosenza
Bellizia	S. Lorenzo Bellizzi	Cosenza
Castagnara	S. Lorenzo Bellizzi	Cosenza
Grampollina	S. Lorenzo Bellizzi	Cosenza
Maddalena	S. Lorenzo Bellizzi	Cosenza
Colle S. Angelo Basso	S. Lorenzo Bellizzi	Cosenza
Colle S. Angelo Alto	S. Lorenzo Bellizzi	Cosenza
Mostarico	Trebisacce	Cosenza
Fontana S. Andrea	Trebisacce	Cosenza
Laca	Soveria Simeri	Catanzaro
Tirivolo	Taverna	Catanzaro

Regione Sicilia

Località	Comune	Provincia
C.da Burgia	Caccamo	Palermo
C.da S. Vito	Caccamo	Palermo
C.da Raffaello	Caccamo	Palermo
C.da Pietra di Casa	Caccamo	Palermo
C.da Giardinello-Guddemi	Corleone	Palermo
C.da Tremonzelli	Polizzi Generosa	Palermo
C.da Miccio	Geraci Siculo	Palermo
C.da S. Cataldo	Enna	Enna
C.da Petrale	Leonforte	Enna
C.da Scavo	Leonforte	Enna

91A0184

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1990.

Tariffe telefoniche. (Provvedimento n. 42/1990).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Visti i provvedimenti CIP n. 24/1981 del 26 maggio 1981 e n. 11/1982 del 29 aprile 1982 con cui è stata istituita la «Cassa conguaglio per il settore telefonico» e sono state stabilite le modalità di funzionamento;

Visti i provvedimenti CIP n. 51/1985 del 20 dicembre 1985 e n. 22/1986 del 26 marzo 1986;

Visto il provvedimento CIP n. 23/1986 del 26 marzo 1986 con cui è stata prorogata l'operatività della «Cassa conguaglio del settore telefonico» e sono state impartite ulteriori norme per il suo funzionamento;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) tenutasi il 13 e il 14 dicembre 1990 e vista la relazione da questa approvata;

Delibera:

Art. 1.

Categorie di abbonamento

Gli abbonamenti al servizio telefonico su rete telefonica pubblica commutata sono ripartiti in due categorie così determinate:

Categoria *A*: tutti gli abbonamenti, salvo quelli agevolati di cui alla successiva categoria *B*.

Categoria *B*: primo abbonamento in abitazione privata, ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico.

Compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli impianti è possibile richiedere, oltre il primo abbonamento, anche abbonamenti per collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante che verranno classificati nella categoria *A*.

Art. 2.

Canoni mensili di abbonamento

I canoni mensili di abbonamento sono così fissati:

Categoria *A*: simplex.	L.	18.200
Categoria *A*: duplex	»	14.350
Categoria *A*: unidirezionale entrante	»	12.700
Categoria *B*: simplex.	»	9.300
Categoria *B*: duplex	»	5.450

I canoni di cui sopra sono comprensivi dell'importo di L. 1.000 a titolo di canone per noleggio e manutenzione dell'apparecchio telefonico principale di tipo normale a disco. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni verranno stabilite le modalità per consentire all'abbonato di provvedere direttamente alla fornitura e messa in opera dell'apparecchio telefonico principale con conseguente riduzione dell'importo dei suddetti canoni di L. 1.000.

Sono soppressi, con decorrenza dalle ore 0 del 16 gennaio 1991, i punti 1), 7) e 9), nonché il punto *d)* della tabella *G* del provvedimento CIP n. 51/1985.

Con decorrenza dalle ore 0 del 1° luglio 1991 il canone di abbonamento supplementare previsto dal punto 5) del provvedimento CIP n. 51/1985 è soppresso.

Art. 3.

Contributi

Gli importi dovuti dagli abbonati a titolo di contributo per nuovo impianto, trasloco e subentro restano quelli determinati dal provvedimento CIP n. 51/1985.

Ogni altro importo allo stesso titolo, a carico degli abbonati, oltre quelli di cui al comma precedente, che siano relativi a spese connesse alla prestazione del servizio all'utenza, è fissato con apposito provvedimento ad iniziativa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei limiti del fabbisogno globale riconosciuto dal CIP al gestore del pubblico servizio con il presente provvedimento.

Art. 4.

Nuove tipologie di collegamento

Per le nuove tipologie di collegamento indicate nella tabella *A* i relativi canoni e contributi sono stabiliti nella misura indicata nella stessa tabella *A*.

Art. 5.

Misurazione delle distanze

Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, è consentito, attraverso una specifica numerazione della rete telefonica pubblica commutata, l'utilizzo di un codice personale di riconoscimento per effettuare comunicazioni esclusivamente verso settori di un distretto diverso da quello di origine della chiamata.

Ai fini della tassazione l'utente si considera ubicato sempre nel settore centro del distretto in cui ha origine la comunicazione.

Art. 6.

Valore degli scatti

Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive (urbane, interurbane, internazionali ed intercontinentali) cumulativamente agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è costituito da un prezzo più sovrapprezzo.

Il valore dello scatto è così articolato:

Categoria *A*	L.	127
Categoria *B* simplex:		
fino a 40 scatti mensili	L.	50
oltre i 40 scatti mensili	»	127
Categoria *B* duplex:		
fino a 50 scatti mensili	L.	50
oltre i 50 scatti mensili	»	127

Agli utenti della categoria *B* che effettuano un numero di scatti mensili superiore a 70, il numero degli scatti a lire 50 è ridotto di uno per ogni scatto oltre il settantesimo, con conseguente addebito degli stessi a L. 127.

Il sovrapprezzo si applicca a tutti gli scatti ad eccezione di quelli addebitati a L. 50 e di quelli determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.

Art. 7.

Comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico

A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 190.

Ai fini della percezione sull'utenza dell'importo complessivo relativo alle tariffe di cui al comma precedente, nonché all'IVA, il valore degli impulsi è fissato in L. 176, con esclusione del primo il cui valore resta uguale a quello stabilito per l'incasso dell'impulso urbano, pari a L. 200.

Per le comunicazioni teleselettive effettuate da apparecchi a incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tariffa urbana a tempo di cui al successivo articolo anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo suddetto è percepito con l'incasso di L. 200 per ciascuno degli impulsi inviati all'apparecchio; per tali comunicazioni, in relazione ai ritmi di cui al punto 16) del provvedimento CIP n. 51/1985 come modificato dal provvedimento CIP n. 22/1986 e, dalle ore 0 del 1° luglio 1991 per quanto riguarda le sole comunicazioni interurbane settoriali, in relazione ai ritmi di cui alla tabella *B* del presente provvedimento, la centrale invia all'apparecchio sei impulsi per la prima serie di sette e successivamente sette impulsi per ogni serie di otto.

Art. 8.

Tariffa urbana a tempo

Con decorrenza dalle ore 0 del 1° luglio 1991 nelle reti urbane in cui è attiva la tariffa urbana a tempo, la tassazione delle comunicazioni urbane è determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di impulsi di conteggio nella misura indicata nella tabella *B*. La tariffa di cui al precedente comma, entro il 1991, sarà applicata alle altre reti urbane fino ad una percentuale dell'80% degli abbonati, con le decorrenze che saranno stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 9.

Tariffe settoriali

Con decorrenza dalle ore 0 del 1° luglio 1991 le tariffe per le comunicazioni interurbane settoriali di cui al primo comma del punto 16) del provvedimento CIP n. 51/1985 sono modificate nella misura indicata nella tabella *B* del presente provvedimento.

Art. 10.

Disposizioni particolari

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro disciplinerà le tariffe delle seguenti prestazioni:

1) contributi spese per trasformazioni o prestazioni varie effettuate a richiesta dell'utente di cui alla tabella *C* del provvedimento CIP n. 51/1985 con esclusione del subentro;

2) canoni e contributi relativi agli impianti supplementari ed accessori, di cui al punto 8) del provvedimento CIP n. 51/1985 con esclusione del dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio;

3) contributi e canoni relativi alla cessione in uso di circuiti diretti analogici urbani ed extraurbani, nonché canoni per l'interconnessione di più collegamenti diretti punto a punto di cui rispettivamente ai punti 10), 11) e 12) del provvedimento CIP n. 51/1985;

4) tariffa per la documentazione delle comunicazioni interurbane, internazionali ed intercontinentali di cui al punto 20) del provvedimento CIP n. 51/1985;

5) tariffa relativa alle commissioni telefoniche di cui al punto 21) del provvedimento CIP n. 51/1985;

6) la tariffa per i collegamenti ad elevata intensità di traffico, che sarà applicata in via sperimentale, compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, all'utenza interessata a sviluppare volumi di traffico non inferiori a 20.000 scatti mensili per collegamento.

La tariffa di cui al presente punto, finalizzata ad ottimizzare l'uso della rete telefonica pubblica commutata, nonché ad incentivarne l'utilizzo, sarà articolata attraverso una diversa modulazione del canone di abbonamento con conseguente riduzione del valore ordinario dello scatto fino ad un massimo del 20%.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro, oltre a definire la durata della sperimentazione, potrà aggiornare la soglia di cui al comma precedente in funzione delle esigenze del pubblico servizio, della domanda dell'utenza e della tipologia degli impianti.

Per ciò che concerne i rapporti contabili tra i gestori relativi all'introduzione della tariffa di cui al presente punto, i minori proventi derivanti dai diversi valori a cui vengono addebitati gli scatti all'utenza saranno ripartiti secondo le quote di ripartizione dei proventi del traffico indicate nelle vigenti convenzioni.

Il gettito delle tariffe previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al punto 3), dovrà essere complessivamente contenuto nei limiti del fabbisogno finanziario globale riconosciuto dal CIP al gestore del pubblico servizio con il presente provvedimento.

Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, si applicano per ciascuna delle relative prestazioni le disposizioni tariffarie previste dal provvedimento CIP n. 51/1985.

Art. 11.

Le disposizioni del presente provvedimento impegnano il gestore del pubblico servizio a migliorare la qualità delle prestazioni rese all'utenza con riguardo ad una maggiore efficienza e funzionalità delle stesse, nonché alla efficacia e produttività del sistema in relazione anche agli standards europei.

Art. 12.

Salvo quanto previsto da specifiche decorrenze, le disposizioni del presente provvedimento si applicano dalle ore 0 del 16 gennaio 1991.

Sono abrogate le disposizioni dei precedenti provvedimenti CIP n. 51/1985 e n. 22/1986 ove in contrasto con quelle recate dal presente provvedimento, a valere dalle rispettive decorrenze specificatamente indicate nelle nuove norme.

Roma, 18 dicembre 1990

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

TABELLA *A*

CONTRIBUTI E CANONI MENSILI
PER PRESTAZIONI VARIE

Tipo di prestazioni	Importo canoni (lire)
a) Collegamento con numerazione ridotta	35.000
b) Collegamento con numerazione ridotta e selezione passante	45.000
c) Accesso fino ad un massimo di 30 collegamenti (con un minimo di 15) su unico portante:	
per ogni collegamento di cui al punto *a)*	28.000
per ogni collegamento di cui al punto *b)*	36.000
d) Dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio	550

Disposizioni particolari

I contributi di nuovo impianto e di trasloco dei collegamenti di cui ai punti *a)* e *b)* della presente tabella sono fissati in misura pari a quelli della categoria *A* stabiliti dal provvedimento n. 51/1985; per i collegamenti di cui al punto *c)* della presente tabella detti contributi sono fissati nella misura di L. 600.000 per accesso.

In caso di subentro è dovuto un importo pari alla metà di quello previsto per i contributi di trasloco di cui alla tabella *B* del provvedimento n. 51/1985.

TABELLA *B*

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE URBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO DI ABBONATO E DA TELEFONO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

RITMO DEGLI IMPULSI DURANTE LA COMUNICAZIONE (SECONDI)

(1)	240
(2)	300
(3)	400
(4)	600

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE SETTORIALI

Tipo di comunicazioni	N. impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)			
		(1)	(2)	(3)	(4)
Comunicazioni interurbane settoriali		84	120	168	240

(1) Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dei giorni feriali, escluso il sabato.

(2) Dalle ore 8,00 alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 18,30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del sabato.

(3) Dalle ore 18,30 alle ore 22,00 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 13,00 alle ore 22,00 del sabato; dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dei giorni festivi.

(4) Dalle ore 0,00 alle ore 8,00 e dalle ore 22,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni.

90A0162

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1990.

Normativa per la ripartizione del sovrapprezzo affluito alla Cassa conguaglio per il settore telefonico a seguito del provvedimento n. 42/1990. (Provvedimento n. 43/1990).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il provvedimento CIP n. 24/1981 in data 26 maggio 1981, relativo alla istituzione e modalità di funzionamento della Cassa conguaglio per il settore telefonico;

Visti i provvedimenti del CIP n. 11/1982 e n. 22/1986;

Visto il provvedimento CIP n. 42/1990;

Ritenuto necessario mantenere la perequazione dei costi e dei ricavi per i servizi dell'ASST, SIP e ITALCABLE;

Considerata l'opportunità di confermare che la ripartizione dei fondi della Cassa conguaglio fra i gestori interessati deve essere fatta sulla base delle determinazioni che sono adottate dal CIP, in occasione di istruttorie in materia di tariffe telefoniche;

D'intesa con il Ministro del tesoro;

Delibera:

I fondi affluiti alla Cassa conguaglio per il settore telefonico a titolo di sovrapprezzo in base al provvedimento CIP n. 42/1990 vengono attribuiti per intero al gestore del servizio urbano, fino a nuove determinazioni in materia di tariffe telefoniche.

Gli interessi maturati sui fondi amministrati dalla Cassa conguaglio per il settore telefonico, vengono trasferiti al bilancio di entrata dello Stato.

Roma, 18 dicembre 1990

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

90A0163

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 4 luglio 1990.

Integrazione al decreto presidenziale 17 novembre 1966, concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte dell'agglomerato urbano del comune di Modica.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del presidente della regione n. 6481 del 17 novembre 1966, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 35 del 12 agosto 1967, con il quale ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, veniva dichiarato di notevole interesse pub-

blico e sottoposto alle disposizioni vincolistiche previste dalla stessa legge parte dell'agglomerato urbano del comune di Modica;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 20 dicembre 1986, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto l'ampliamento del vincolo paesaggistico imposto su parte del territorio comunale di Modica con il succitato decreto del presidente della regione n. 6481 del 17 novembre 1966;

Rilevato che, per effetto del proposto ampliamento, l'area assoggettata a vincolo risulta ora delimitata secondo la descrizione che segue:

«Il perimetro del vincolo ha inizio dalla testata ovest del ponte Margi sul torrente Pisciotto, quindi attraversa tale corso d'acqua e procede verso sud seguendo la strada di collegamento tra la strada statale n. 115 e Modica Alta fino a giungere in contrada Gallinara.

Percorre, poi, l'attuale via Loreto fino all'incrocio con via Botta, che viene percorsa verso nord-est fino all'incrocio con corso Sicilia.

Prosegue, quindi, verso nord-est, lungo la via Roma, già Cunsolo — strada provinciale n. 28 per Noto —, sino al ponte Passo Gatta, girando il quale torna verso il centro abitato attraversando la strada provinciale Modica-Noto fino al muro a secco, perpendicolare a detta strada, posto alla progressiva 0+775.

Segue, quindi, il filo perimetrale del muro fino ad incontrare la via S. Marco Misto, e la percorre in direzione Cava di Ispica fino all'incrocio superiore della via privata che collega trasversalmente la grande curva a gomito a quota 450; successivamente piega in linea retta, in direzione sud-est, fino ad incontrare l'estremità ovest della parte in rettilineo della strada che collega contrada Catanzarello con contrada Serrapero.

Da questo punto prosegue in linea retta, in direzione sud, fino ad incontrare la via S. Giuliano-Macallè nel punto nel quale essa si incrocia con la strada per il quartiere S. Paolo.

Da questo punto percorre, quindi, la stessa via S. Giuliano-Macallè fino al ponte di S. Giuliano; da qui prosegue, poi, in linea retta, seguendo l'allineamento del ponte stesso, per ml 175 misurato dall'asse della via S. Giuliano, e da quest'ultimo punto continua, in direzione sud-ovest, secondo una linea parallela all'asse viario della strada Modica-Sorda detta di S. Giuliano. Incrocia, quindi, la strada Cozzo-Rotondo che percorre verso ovest fino ad incontrare la via Modica-Sorda detta di S. Giuliano. Prosegue per questa ultima via, in direzione sud, fino all'incrocio con la via Trapani-Rocciola, e da qui piega verso nord-ovest seguendo via Trani fino alla statale 115. Da quest'ultimo punto discende per un breve tratto, verso sud, la strada statale n. 115 fino ad incrociare la strada della Caitina che percorre sino al quadrivio posto a quota 408, e da qui piega, in direzione nord-est, lungo la trazzera che percorre per 250 mt, quindi gira a 90 gradi verso nord-ovest seguendo la linea ideale che incrocia il braccio della strada Caitina che conduce al piazzale Antenne RAI. Percorre interamente quest'ultimo tratto stradale in direzione sud-ovest, e prosegue, in allineamento con la stessa strada, sino ad incrociare la variante alla strada statale n. 115 in contrada Monserrato.

Segue, quindi, detta variante in direzione nord-ovest fino ad incrociare la strada di penetrazione del quartiere Dente. Percorre quest'ultima via e, successivamente, la via Dente verso est, fino ad incrociare la vanella Dente-Idria davanti al civico n. 3. Prosegue per detta vanella verso nord-ovest fino ad incontrare la via S. Antonio-S. Marta. Percorre quindi il tratto fino alla curva a gomito in cui questa strada piega ad est, e, successivamente, segue la via S. Antonio-S. Marta fino all'incrocio con la via Montagna Idria che percorre verso nord piegando, poi, sempre su detta via, verso ovest lungo il muro di confine posto sul prolungamento della strada che lambisce il lato nord del cimitero.

Proseguendo per quest'ultima strada, che corre lungo il perimetro di cinta del cimitero, giunge sino allo spigolo nord-ovest dello stesso, e da qui imbocca la strada di accesso al cimitero in direzione nord, percorrendola per 190 mt fino alla curva, quindi prosegue, nella stessa direzione, per altri 120 mt circa fino ad incontrare la strada Ragusa-Modica (ex strada statale n. 115).

Da quest'ultimo punto, mantenendosi ad una distanza costante di 250 mt dall'asse del corso d'acqua Pisciotto, prosegue parallelamente ad essa fino ad incontrare, in contrada S. Antonio Lo Piano, la strada di collegamento tra la strada statale n. 115 e Modica Alta.

Percorre, infine, detta strada verso nord fino a ricongiungersi con il punto di partenza dello stesso perimetro di vincolo posto sul ponte Margi sul torrente Pisciotto.

È, pertanto, compreso nella delimitazione anzidescritta il territorio interno del nucleo urbano già sottoposto con decreto del presidente della regione n. 6481 del 17 novembre 1966 a regime di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939»;

Accertato che il predetto verbale del 20 dicembre 1986 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Modica e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Considerato che il paesaggio urbano della città di Modica è caratterizzato da un serrato rapporto tra l'ambiente costruito e quello naturale costituito dalla zona di fondovalle e da due corsi d'acqua, la Fiumara di Modica e il Torrente Pisciotto, e contornato da splendide pareti rocciose che fungono da fondale scenografico. Tale rapporto si è sviluppato nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche del sito, in quanto il paesaggio «artificiale», costituito, tra l'altro da testimonianze rupestri che si fanno risalire fino alla prima età del bronzo, ha sempre rispettato quello naturale, traendone, anzi, validi spunti che hanno consentito il raggiungimento di un perfetto stato di coesistenza unico ed irripetibile;

Considerato che Modica, adagiata in parte sul fondovalle a forma di ipsilon ed in parte sulle pendici delle colline, fin quasi a sfumarsi con le rocce calcaree dei suoi pittoreschi crinali, rappresenta un organismo sintetizzabile come «unicum» sia dal punto di vista morfologico, che da quello dell'immagine, in quanto forma e qualità urbana si coniugano con gli splendidi squarci naturali, creando un paesaggio di rara bellezza. La città ha mantenuto parte del tessuto e del tracciato viario medioevale, caratterizzato da valori ambientali, architettonici e tipologici che sono espressione di una cultura e di una «ars aedificandi» altamente qualificata, peraltro testimoniata dalla presenza nell'attuale organismo urbano di svariati esempi stilistici riferiti al barocco, al neoclassicismo e al periodo otto-novecentesco e di grande livello di espressione;

Considerato, inoltre, che la «forma urbana» di Modica, intesa nella sua accezione storicizzata di «unità di paesaggio» per la sintesi inscindibile di valori urbanistici e naturalistici, è apprezzabile da numerosi punti di vista lungo le strade sia urbane che di accesso al centro abitato, ed è inoltre fruibile, quale elemento determinante del panorama, da quasi tutti gli edifici della città, sia pubblici che privati»;

Ritenuto che con il vincolo di cui al presente decreto, che integra quello già istituito con decreto del presidente regionale n. 6481 del 17 novembre 1966, non si vuole impedire agli organi comunali di continuare a svolgere la loro opera di tutela di Modica, bensì si intende fornire la città storica di un ulteriore strumento di salvaguardia, in attesa di un piano urbanistico più consono alle esigenze di tutela e valorizzazione, atto a bloccare qualsiasi fenomeno destabilizzante che possa compromettere gli alti valori paesaggistici ed ambientali dell'area con una edificazione disordinata ed incontrollabile. E purtroppo, per taluni aspetti, Modica sta irrimediabilmente perdendo il legame culturale con la tradizione tanto nel collegamento con la cornice naturale in cui è inserita, quanto all'interno della stessa città storica, con l'esecuzione di alcune opere che non hanno rispettato l'impianto tipologico-strutturale originario e i partiti architettonici degli edifici, delle coperture (che rappresentano uno degli elementi fra i più significativi del paesaggio urbano in quanto rilevabili da quasi ogni punto di vista), dell'arredo urbano e delle caratteristiche cromatiche e materiche;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il centro abitato di Modica e le vallate contermini, come sopra descritti, in conformità della proposta del 20 dicembre 1986 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Rilevato che, entro i termini di cui alla legge n. 1497/1939, non è stata prodotta alcuna opposizione alla sopracitata proposta di vincolo della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa e ad integrazione di quanto già statuito con decreto del presidente regionale n. 6481 del 17 novembre 1966 — per effetto del quale venne sottoposta a vincolo parte dell'agglomerato urbano di Modica, delimitata in blu nell'allegata planimetria, che forma parte integrante del presente decreto — il territorio dello stesso comune, comprendente parte del centro abitato di Modica e le vallate contermini, descritto come sopra e delimitato in rosso nella stessa planimetria, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 20 dicembre 1986 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Modica, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Modica, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Modica.

Palermo, 4 luglio 1990

L'assessore: LOMBARDO

ALLEGATO

VERBALE DEL 20 DICEMBRE 1986

L'anno 1986, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 10, si è riunita nei locali dell'amministrazione provinciale di Ragusa, *(omissis)*, per discutere il sottoelencato ordine del giorno:

1) Ragusa - proposta di ampliamento vincolo paesaggistico del centro cittadino ed aree contigue;

2) Modica - proposta di ampliamento vincolo paesaggistico del centro abitato.

(Omissis).

Passando alla trattazione del punto 2) dell'ordine del giorno il presidente illustra la proposta di vincolo paesaggistico del comune di Modica in ampliamento al vincolo esistente.

Il vincolo intende preservare la particolare natura del paesaggio urbano di Modica dove la singolarità orografica dell'abitato si è strettamente connessa con le incisive vallate fluviali che definiscono l'ambito urbano storico.

Dopo un breve *exursus* storico e dopo aver sottolineato le caratteristiche paesaggistiche dell'abitato di Modica il presidente ha evidenziato il pericolo derivante dall'attuale sviluppato urbano disordinato e incontrollato.

Con il vincolo pertanto si propone di tutelare sia i valori panoramici sia la qualità dell'edilizia tradizionale con la conservazione delle caratteristiche dell'impianto urbano e dei partiti architettonici, con il rispetto dei valori materici e cromatici tradizionali di fronti, coperture e finiture.

Dove opportuno, sarà richiesto il rispetto dell'impianto tipologico-strutturale degli edifici e, in collaborazione con l'ente locale, la riqualificazione dell'arredo urbano (pavimentazioni, reti aeree, illuminazione, pubblicità, verde pubblico) nel rispetto dell'immagine storicizzata della città.

Il presidente chiarisce infine che in presenza dell'auspicata adeguata normativa urbanistica, di salvaguardia si potrà proporre la rimozione, anche parziale, del vincolo oggetto della presente proposta.

L'ing. De Sanctis fa presente che la zona delle balze superiori è tutelata e sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267.

Si passa quindi ad individuare, nella planimetria, la proposta di perimetrazione definitiva da vie pubbliche e da punti certi di riferimento.

In particolare il vincolo tende a proteggere gli ambiti vallivi, i corsi d'acqua e i boschi circostanti che hanno determinato lo sviluppo della città e la stessa forma urbana.

Per il resto la perimetrazione proposta nella cartografia tende ad assicurare la protezione delle aree sommitali a diretto contatto visivo con la città, in quanto oggetto di godimento paesaggistico e punti di vista sulla città.

(Omissis).

La commissione, quindi, ritenute valide le considerazioni fatte nella proposta di vincolo, riconosce che il complesso ambientale del centro storico di Modica e delle vallate contermini, ad integrazione del vincolo di cui al decreto del presidente della regione siciliana n. 727 del 17 settembre 1966, debba essere riconosciuto come insieme di cose immobili del caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale anche per la spontanea concordanza e fusione tra espressione della natura e attività umana.

Ciò premesso, la commissione, all'unanimità dei presenti:

(Omissis).

Delibera di sottoporre a vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1457, art. 1, commi 3 e 4 e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, art. 9 - commi 4 e 5, la parte di territorio ricadente nel comune di Modica secondo la perimetrazione appresso definita *(omissis)*.

Il perimetro ha inizio dalla testata ovest del ponte Margi sul torrente Pisciotto attraversa il corso dell'acqua procede verso sud sulla strada di collegamento tra la strada statale n. 115 e Modica Alta fino a giungere in contrada Gallinara.

Percorre poi l'attuale via Loreto fino all'incrocio con via Botta che viene percorsa verso nord-est fino all'incrocio con corso Sicilia.

Prosegue lungo via Roma (già Cunsolo, strada provinciale n. 28 per Noto) verso nord-est, girando per il ponte Passo Gatta per tornare verso il centro attraversando la strada provinciale Modica-Noto fino all'incrocio con il muro a secco perpendicolare alla detta strada provinciale posta alla progressiva 0+775 di detta provinciale.

Si percorre la linea individuata da detto muro fino ad incontrare la via S. Marco Misto per Cava di Ispica e la si segue verso Ispica fino all'incrocio superiore della via privata che collega trasversalmente la grande curva a gomito a quota 450, successivamente piega in linea retta in direzione sud-est fino ad incrociare l'estremità ovest del rettilineo della strada che collega contrada Catanzarello con contrada Serrapelo.

Da questo punto prosegue in linea retta in direzione sud fino ad incrociare la via S. Giuliano-Macallè nel punto nel quale si incrocia con la strada per il quartiere S. Paolo.

Percorre, poi, la via S. Giuliano - Macallè fino al ponte di S. Giuliano, prosegue poi, in linea retta secondo l'allineamento del ponte risalendo per ml 175 dall'asse di via S. Giuliano e prosegue parallelamente alla strada Modica-Sorda detta di S. Giuliano, mantenendosi a mt 175 lato monte fino ad incrociare la strada Cozzo-Rotondo che percorre verso ovest incrociando la via Modica-Sorda detta di S. Giuliano fino all'incrocio con la via Trapani-Rocciola. Piega, poi, ad ovest-nord-ovest su via Trani, fino alla statale n. 115 che percorre verso sud fino ad incrociare la strada della Caitina fino al quadrivio di quota 408 da dove piega verso nord-est lungo la trazzera fino alla distanza di mt 250 lato sud-ovest fino ad incrociare il braccio della strada Caitina che conduce al piazzale Antenne Rai percorre lo stesso braccio nella direzione sud-ovest in linea retta fino ad incrociare la variante n. 115 in contrada Monserrato.

Prosegue lungo detta variante nella direzione nord-ovest fino ad incrociare la strada di penetrazione del quartiere Dente.

Percorre detta penetrazione e successivamente la via Dente verso est fino ad incrociare la vanella Dente-Idria davanti al civico n. 3.

Percorre detta vanella verso nord-ovest fino ad incrociare la via S. Antonio-S. Marta della curva a gomito in cui detta strada piega ad est.

Percorre quindi il tratto fino a detta curva e successivamente segue la via S. Antonio-S. Marta fino all'incrocio con la via Montagna Idria che percorre verso nord piegando, sempre su detta via, verso ovest lungo il muro di confine posto sul prolungamento della strada che lambisce il lato nord del cimitero. Percorre detta strada contornando il cimitero fino a raggiungere lo spigolo sud-ovest dello stesso. Prosegue poi lungo la strada di accesso al cimitero in direzione nord per mt 190 fino alla curva e quindi prosegue nella stessa direzione sulla campagna per mt 120 circa fino ad incontrare la Ragusa-Modica (ex strada statale n. 115), prosegue parallelamente all'asse del corso d'acqua Pisciotto mantenendosi alla distanza costante di mt 250 fino ad incontrare la strada di collegamento tra la n. 115 e Modica-Alta in contrada Margi, percorre detta strada verso nord fino a richiudersi sul ponte Margi sul fiume Pisciotto.

Dall'ambito anzidescritto resta escluso il territorio interno del nucleo urbano che è stato dichiarato di notevole interesse pubblico con decreto del presidente della regione siciliana n. 727 del 17 novembre 1966 il cui perimetro si intende qui descritto per come riportato nel citato decreto.

Tutto ciò nella considerazione che la perimetrazione oggetto della presente proposta di vincolo tende a salvaguardare quanto concorre a definire l'immagine storicizzata dello sviluppo della città, la sua stessa forma, l'integrità del tessuto edilizio considerato, nel suo insieme, come patrimonio urbano oggetto di godimento paesaggistico da punti di vista pubblici.

(Omissis).

91A0168

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 31 dicembre 1990, n. 412327.

Accordo italo-jugoslavo del 31 marzo 1955, relativo agli scambi tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra.

L'accordo italo-jugoslavo in oggetto indicato e successive modifiche è da considerarsi tacitamente rinnovato per un anno a decorrere dal 15 gennaio 1991.

Per quanto concerne le merci ammesse a fruire delle facilitazioni doganali all'importazione rispettivamente in Italia e in Jugoslavia, si riportano in allegato le nuove liste contingentali «*C*» e «*D*», valide per l'anno 1991.

Per tutte le altre norme e disposizioni, si fa riferimento a quanto previsto nelle circolari n. 205396 dell'11 giugno 1987 e n. A/600322 del 18 gennaio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1989).

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO 1

LISTA «*C*»

Prodotti jugoslavi provenienti dalle zone di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, importabili nella zona di Trieste in franchigia doganale, nei limiti degli ammontari a fianco indicati, purché destinati al consumo esclusivamente nella stessa zona di Trieste.

N.	Merci	Valore (in milioni di lire)
1.	Cavalli da macello e da lavoro	250
2.	Bestiame bovino vivo da macello (resa 50%) e/o carne bovina fresca (t. 5.700 peso morto)	(*) 25.070
3.	Vitelli da ingrasso (1.100 capi)	700
4.	Carne salata, affumicata, essiccata e suoi prodotti	750
5.	Pollame, conigli vivi o morti, selvaggina e/o loro parti	2.200
6.	Latte fresco sfuso	3.227
7.	Miele naturale e altri prodotti dell'apicoltura	110
8.	Pesci di mare freschi, crostacei, molluschi	2.000
9.	Conserve di pesce e prodotti di pesce	1.691
10.	Legumi, ortaggi freschi e/o congelati	150
11.	Patate	246
12.	Funghi freschi e/o secchi e/o in salamoia	134
13.	Frutta fresca, secca e congelata	380
14.	Mais	300
15.	Amidi	60
16.	Sementi	35
17.	Conserve di frutta e di ortaggi	128
18.	Vini comuni (da tavola) e in bottiglia	850
19.	Vini per trasformazione industriale	60
20.	Succhi di frutta	246
21.	Prodotti chimici	170
22.	Concimi azotati	420
23.	Distillati (sliwovitz)	45
24.	Birra	150
25.	Pneumatici per autoveicoli e per biciclette	210
26.	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio e di pelli naturali	210
27.	Maglieria in lana e cotone	170
28.	Maglieria sintetica	170
29.	Legno impiallacciato e legno compensato	370
30.	Legno detto «artificiale» o «ricostituito»	210
31.	Vetro tirato e soffiato e vetro per illuminazione	450
32.	Calzature	110
33.	Attrezzature elettriche e loro parti	420
34.	Lamiere e tubi in rame	210
35.	Mobili, pannelli e parchetti in legno	520
36.	Motori fuoribordo e pezzi staccati	210
37.	Imbarcazioni in legno e/o plastica	118
	Totale	42.750

(*) Valore indicativo.

ALLEGATO 2

LISTA «*D*»

Prodotti italiani provenienti dalla zona di Trieste, importabili nella zona di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia in franchigia doganale, nei limiti degli ammontari a fianco indicati purché destinati al consumo esclusivamente nelle stesse zone di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia.

N.	N. tariffa	Denominazione della merce	Valore (in milioni di lire)
1.	0302-2009	Pesci freschi, refrigerati e congelati, crostacei e molluschi; latte in polvere; uova e uova in polvere; piante, ortaggi freschi e piante mangerecce; frutta a guscio fresca e secca; succhi ed estratti vegetali, sostanze peptiche e ispessenti; concentrato d'arancia o di limone	500
2.	0805	Agrumi freschi, secchi	800
3.	2301	Farina di pesce, di ossa, di carne	400

N.	N. tariffa	Denominazione della merce	Valore (in milioni di lire)
4.	2619-2908	Scorie e cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio; olii ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile; ossido e perossido di zinco; fosfiti, iperfosfiti e fosfati; idrocarburi, toluolo; derivati alogenati degli idrocarburi	200
5.	2917	Acidi policarbossilici	400
6.	3204	Sostanze coloranti organiche e sintetiche	150
7.	3205-3215	Sostanze coloranti; inchiostri da scrivere e da stampa, ecc.	1.400
8.	3301-3802	Olii essenziali; miscugli di due o più sostanze odorifiche; lastre, pellicole, carbonio attivo, ecc.	400
9.	3808-3828	Fungicidi e insetticidi, ecc.	500
10.	3901-3921	Prodotti di condensazione, policondensazione e poliaddizione (poliammidi); prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione; cellulosa rigenerata; altri derivati chimici della cellulosa; lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 3901 al n. 3926.	16.270
11.	4011-4013	Pneumatici e camere d'aria	1.300
12.	4408	Impiallacciature	400
13.	4503-4504	Lavori di sughero naturale; prodotti di agglomerato di sughero	2.200
14.	4802-4819	Cartone, carta supporto per carta carbone, ecc.	4.000
15.	5007	Tessuti di seta naturale	50
16.	5401-5404	Filati di fibre sintetiche ed artificiali, ecc.	95
17.	5105	Lana pettinata o cardata, peli fini o grossolani di origine animale	50
18.	5106	Filati di lana cardata	950
19.	5107	Filati di lana pettinata	500
20.	5108	Filati di peli di origine animale	300
21.	5202-5206	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto; fili da cucire di cotone	400
22.	5207-5212	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto ecc.	200
23.	5503-5516	Fiocco di fibre tessili sintetiche, ecc.	1.500
24.	5607-5608	Spago, corde, funi, reti	150
25.	6805	Abrasivi applicati su tessuti, carta, cartone o su altre materie	50
26.	6902	Mattonelle refrattarie	50
27.	7009-7019	Specchi, vetri e fibre di vetro	945
28.	7208-7217	Barre di ferro o di acciaio; profilati di ferro e di acciaio, angolari ed altri; nastri di ferro o di acciaio; lamiere di ferro o di acciaio; fili di ferro o di acciaio non legati	700
29.	7210	Laminati di acciaio inossidabile	300
30.	7304-7320	Tubi di ferro o di acciaio; cavi, corde di filo di ferro o di acciaio; viti di ferro o di acciaio; molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	800
31.	7323-7326	Vasellame ed altri oggetti per uso domestico e sanitario di ferro o di acciaio	50
32.	7407-7411	Barre e profilati di rame, ecc.	150
33.	7607	Fogli di alluminio	100
34.	8207-8408	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano; guarniture; ferramenta di metalli comuni; tappi metallici; motori per pescherecci	200
35.	8413	Pompe e loro parti	500
36.	8419	Apparecchi, dispositivi e simili attrezzature da laboratorio, che si riscaldano o meno a corrente elettrica per operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e loro parti	200
37.	8422-8426	Macchine per pulire ed asciugare bottiglie e altri recipienti e loro parti; apparecchi e strumenti per pesare; macchine e apparecchi di sollevamento scarico e carico, parti e pezzi staccati, ecc.	600
38.	8432-8448	Macchine ed apparecchi agricoli, parti e pezzi staccati	1.200
39.	8452	Macchine da cucire; aghi per macchine da cucire	200
40.	8465	Macchine per la lavorazione del legno, dell'osso, dell'ebanite, ecc. e loro parti	600
41.	8466	Parti ed accessori per le macchine 8445-8447	20
42.	8469-8471	Macchine da scrivere e loro parti; macchine calcolatrici e loro parti, macchine automatiche per elaborazione dati e loro parti	300
43.	8480	Stampi per fusione	300
44.	8481-8483	Oggetti di rubinetteria, valvole, cuscinetti a sfera, ecc.	700
45.	8509-8544	Apparecchi elettromeccanici per uso domestico, apparecchi elettrici; radar, attrezzature per pescherecci e stazioni radio, ecc.	500
46.	8708-8714	Parti ed accessori per veicoli a motore compresi nelle voci dal n. 8701 al n. 8709; parti ed accessori di autoveicoli compresi nelle voci dal n. 8711 al n. 8713	150
47.	8902	Pescherecci	100
48.	9018-9027	Attrezzature per ospedali e articoli sterili in plastica per uso ospedaliero, ecc.	400
49.	9304-9507	Altre armi (fucili per pesca subacquea); armi, canne, mulinelli per la pesca	20
50.	9405	Lampade, lampadari ed altri oggetti di illuminazione	300
51.	9612	Nastri per macchine da scrivere	100
		Totale	42.750

91A0207

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 6

Corso dei cambi del 9 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1150,100	1150,100	1150,25	1150,100	1150,100	1150,100	1150,400	1150,100	1150,100	1150,10
E.C.U.	1549,900	1549,900	1549,50	1549,900	1549,900	1549,900	1550,350	1549,900	1549,900	1549,90
Marco tedesco	751,850	751,850	751,50	751,850	751,850	751,850	751,820	751,850	751,850	751,85
Franco francese	221,460	221,460	221,80	221,460	221,460	221,460	221,490	221,460	221,460	221,45
Lira sterlina	2196,400	2196,400	2198 —	2196,400	2196,400	2196,400	2196,840	2196,400	2196,400	2196,40
Fiorino olandese	666,970	666,970	666,75	666,970	666,970	666,970	666,850	666,970	666,970	666,98
Franco belga	36,483	36,483	36,47	36,483	36,483	36,483	36,483	36,483	36,483	36,48
Peseta spagnola	11,899	11,899	11,90	11,899	11,899	11,899	11,899	11,899	11,899	11,89
Corona danese	195,100	195,100	194,50	195,100	195,100	195,100	195,100	195,100	195,100	195,10
Lira irlandese	2009,500	2009,500	2008 —	2009,500	2009,500	2009,500	2009,600	2009,500	2009,500	
Dracma greca	7,154	7,154	7,14	7,154	7,154	7,154	7,150	7,154	7,154	
Escudo portoghese	8,383	8,383	8,38	8,383	8,383	8,383	8,380	8,383	8,383	8,38
Dollaro canadese	990,300	990,300	999 —	990,300	990,300	990,300	991,200	990,300	990,300	990,30
Yen giapponese	8,468	8,468	8,47	8,468	8,468	8,468	8,471	8,468	8,468	8,45
Franco svizzero	893,260	893,260	893 —	893,260	893,260	893,260	893,200	893,260	893,260	893,26
Scellino austriaco	106,975	106,975	106,75	106,975	106,975	106,975	106,930	106,975	106,975	106,97
Corona norvegese	192,350	192,350	192 —	192,350	192,350	192,350	192,300	192,350	192,350	192,35
Corona svedese	201,600	201,600	201,80	201,600	201,600	201,600	201,580	201,600	201,600	201,60
Marco finlandese	312,500	312,500	312,60	312,500	312,500	312,500	312,750	312,500	312,500	—
Dollaro australiano	883 —	883 —	889 —	883 —	883 —	883 —	883 —	883 —	883 —	883 —

Media dei titoli del 9 gennaio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,900
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,650
» 10% » » 1977-92	102,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,925
» » » 22- 6-1987/91	96,600
» » » 18- 3-1987/94	81,325
» » » 21- 4-1987/94	81,075
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,075
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
Certificati del Tesoro ordinari 8,50% 19- 8-1987/93	91,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,925
» » » Ind. 17- 1-1986/91	100 —
» » » » 1- 2-1984/91	99,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,875
» » » » 1- 3-1984/91	100,025
» » » » 18- 3-1986/91	100,025
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,100
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	100,075
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,275

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1-11-1984/91	100,275
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,275
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,275
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,200
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,100
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,250
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,150
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,225
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,225
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,050
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,700
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,650
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,850
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,800
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,075
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,475
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,175
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,275
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,875
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,775
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,975
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,175
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,050
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,275
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,025
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,750
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,800
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,550
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,250
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,850
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,425
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,775
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,525
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,850
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,150
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,525
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,550
»	»	»	»	1- 5-1990/95	97,950
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,600
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,275
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,500
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,300
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,525
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,775
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,075
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,300
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,425
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,225
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,125
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,125
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,300
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,025
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,475
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,250
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,400
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,725
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,125
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,200
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96 —
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,900
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,050
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,825
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 5-1987/97	95,850
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,675
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,925
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,900
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,625

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,150
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99 —
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99 —
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,475
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,300
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,125
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,975
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,350
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,825
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,750
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,325
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,225
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,250
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	97,075
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,600
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,350
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,250
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,700
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,550
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98.125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97.675
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,025
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,050
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,375
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,700
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,700
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,850
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,975
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,800
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97.950
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	98.375
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97.550
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97.300
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97.250
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,175
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,375
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,125
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94.050
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93.700

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100.725
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	99,450
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97 —
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	96,875
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96,725
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	102.475
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,400
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,750
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,100
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94.600
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93,975
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94.550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,175
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	93,175
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,700
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,425
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92.550
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,750
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	91,250
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,250
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,900
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	96,675
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,350
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,850
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91A0098II

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990 sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è stato autorizzato a conseguire il legato del valore complessivo di L. 308.600.000, consistente in beni immobili (due apprtamenti e due box in Milano, un villino in Andora - Savona), disposto dalla sig.ra Gandini Emilia ved. Salto, nata a Pavia il 14 marzo 1907, deceduta in Milano il 1° luglio 1988, con testamento olografo in data 23 giugno 1982, pubblicato l'11 novembre 1988, n. 86458 di rep., n. 7289 di racc., registrato il 28 novembre 1988.

91A0186

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 novembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area del comune di Napoli, zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2 realizzazione del I lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

2) Area del comune di Napoli, zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2 realizzazione del I lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

3) Area di Sibari in provincia di Cosenza. — Imprese impegnate nella costruzione della diga Alto Esaro PS26/3100, lavoratori resisi disponibili dal 16 dicembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 16 giugno 1990 al 15 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Nuova Sacelit*, con sede in Bergamo e stabilimento di Senigallia (Ancona):
periodo: dal 4 settembre 1989 al 18 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

2) *S.n.c. Saporiti Mario di Alessandro detto Sandro Saporiti & C.*, con sede in Tradate (Varese) e stabilimento di Tradate (Varese):
periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 gennaio 1986 - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.n.c. Saporiti Mario di Alessandro detto Sandro Saporiti & C.*, con sede in Tradate (Varese) e stabilimento di Tradate (Varese):
periodo: dal 14 novembre 1988 al 25 gennaio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 gennaio 1986 - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Calcografia e cartavalori*, con sede in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento di S. Donato Milanese (Milano):
periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *Ditta C.G.P. - Camiceria Giudici Piero*, con sede in Orzivecchi (Brescia) e stabilimento di Orzivecchi (Brescia):
periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Centro sviluppo materiali*, con sede in Roma e stabilimenti di Aosta e Roma:
periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ausind*, con sede in Milano, limitatamente allo stabilimento di Casoria (Napoli):
periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.a.s. Soprani Paolo & Figli di Lucia Soprani*, con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona):
periodo: dal 6 agosto 1990 al 6 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 15 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.a.s. Soprani Paolo & Figli di Lucia Soprani*, con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona):
periodo: dal 7 febbraio 1991 al 12 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 15 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Ilfe serramenti*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Ellesse*, con sede in Ellera Umbra - Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra - Corciano (Perugia):

periodo: dal 14 maggio 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Prosperi*, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 2 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Manifattura di Castelnuovo ex tintoria di Castelnuovo*, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 21 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *Ditta O.Me.Sa. - Officine Meccaniche Sargentini*, con sede in Giove (Terni) e stabilimento di Giove (Terni):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° ottobre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Antibioticos*, con sede in Milano e stabilimenti di Corezzana (Milano), Milano, Rodano (Milano), San Giuliano Milanese (Milano) e Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 31 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Antibioticos*, con sede in Milano solo per gli stabilimenti di Correzzana (Milano), Milano, San Giuliano Milanese (Milano):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Silver*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 maggio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 10 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.n.c. C.M.G. dei f.lli Giosuè Carlo e Antonio*, con sede in Offida (Ascoli Piceno) e stabilimento di Grottammare (Ascoli Piceno):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 4 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n.301/79) - fallimento del 4 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 4 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Indel*, con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro) e stabilimento di Sant'Agata Feltria (Pesaro):

periodo: dal 23 luglio 1990 al 27 gennaio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 gennaio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 27 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.n.c. Marvel*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Mercatello sul Metauro (Pesaro):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 14 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. G.T.A.*, con sede in Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Pagliare del Tronto, fraz. Spinetoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal 13 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 febbraio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. I.ME.S.: Industrie meridionali serramenti*, con sede in Noci (Bari) e stabilimento di Noci (Bari):

periodo: dal 12 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 13 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Foar*, con sede in Foggia e stabilimento di Foggia:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 3 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Metal Arte*, con sede in Corato (Bari) e stabilimento di Corato (Bari):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° agosto 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.n.c. Europlastica dei f.lli Pietrella* in amm. cont. dal 27 giugno 1989, con sede in Civitanova Marche (Macerata) e stabilimento di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

20) *S.r.l. New Garcia confezioni*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Urbania (Pesaro):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 28 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. Confezioni Loredana*, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e stabilimento di Rionero in Vulture (Potenza):

periodo: dal 2 maggio 1990 al 1° novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 maggio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 17 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. Confezioni Loredana*, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e stabilimento di Rionero in Vulture (Potenza):

periodo: dal 2 novembre 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 maggio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 17 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.a.s. Calzaturificio Ca.Ma. di Savini Maria Laura & C.*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona):

periodo: dal 13 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 febbraio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 15 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Lagostina*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Lagostina*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Deltacogne*, dal 17 novembre 1989 *Ilva S.p.a.* e dal 31 dicembre 1989 *Verres S.r.l.*, con sede in Aosta e stabilimenti di Aosta, Sesto S. Giovanni (Milano) e uffici di Milano, Verres (Aosta):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 16 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 gennaio 1990, n. 10937/70.

4) *S.p.a. Nuova Deltasider*, dal 18 novembre 1989 *Ilva S.p.a.*, con sede in Piombino (Livorno) e unità nazionali:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 17 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cantiere navale di Avigliana tecnoresine*, con sede in Avigliana (Torino) e stabilimento di Avigliana (Torino):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A0174

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, recante: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 12 gennaio 1991).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, comma 5, nel testo dell'art. 58-*ter*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come aggiunto dal predetto comma 5, dove è scritto: «... per i reati in ordine ai quali è stata *presentata* la collaborazione.», leggasi: «... per i reati in ordine ai quali è stata *prestata* la collaborazione.»;

all'art. 9, comma 1, nel testo dell'art. 20-*bis*, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come introdotto dal predetto comma 1, dove è scritto: «... per impedire che *alcune* delle persone indicate nel primo comma giunga ad impossessarsene agevolmente.», leggasi: «... per impedire che *alcuna* delle persone indicate nel primo comma giunga ad impossessarsene agevolmente.».

91A0248

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 9 1 *

L. 1.200